



**Tavolo di coordinamento per la valutazione delle leggi provinciali
XVII legislatura provinciale**

**PROGRAMMA PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI
E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE
(LEGGE PROVINCIALE 28 MARZO 2013, N. 5)**

PREMESSA

La legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 prevede che il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, d'intesa fra loro, approvino un "programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche", assicurando la divulgazione degli esiti del lavoro. Il programma ha l'obiettivo di promuovere una verifica sulle modalità di applicazione delle disposizioni approvate, sui problemi riscontrati, sui motivi di eventuali difficoltà e, in particolare, sulla capacità degli interventi previsti di conseguire i risultati attesi. Al centro delle attività, insomma, c'è l'oggettiva verifica, sul piano applicativo, dell'attuazione delle leggi, dei loro effetti e dei risultati ottenuti, per misurare l'attitudine degli interventi normativi a dare risposta ai problemi dei cittadini e a produrre gli effetti desiderati, a loro beneficio.

L'attività di controllo e di valutazione - in base a quanto disposto dalla legge provinciale n. 5 del 2013 - si realizza con modalità fondate sulla collaborazione fra Consiglio e Giunta provinciale, ed è finalizzata a verificare quanto è avvenuto dopo l'approvazione delle leggi provinciali e a formulare specifiche osservazioni e proposte per migliorare gli interventi pubblici e la regolazione normativa. Sul piano operativo questo comporta raccogliere dati, produrre e condividere informazioni, porre domande ai soggetti attuatori e ai beneficiari delle politiche, sollecitare risposte adeguate: il tutto finalizzato a trarre valutazioni, riportate in apposite relazioni conclusive.

In questo contesto i consiglieri componenti del tavolo di coordinamento - superando le diversità derivanti dalla loro collocazione politica - svolgono valutazioni svincolate dalla dialettica assembleare e fondate sull'evidenza prodotta dall'analisi di dati e di fatti.

Le attività previste dalla legge provinciale n. 5 del 2013 si articolano nei seguenti ambiti:

- a) **leggi provinciali selezionate per il controllo sull'attuazione delle disposizioni e la valutazione dei loro effetti**, applicando la metodologia approvata dal tavolo di coordinamento;
- b) **leggi provinciali - verifica dello stato di attuazione**, che può essere realizzata, in ispecie, mediante:
 - 1) la verifica dell'assolvimento da parte della Giunta degli obblighi informativi previsti a beneficio del Consiglio provinciale o delle commissioni consiliari;
 - 2) la verifica dell'adozione dei regolamenti previsti dalle leggi provinciali;
- c) **iniziative di semplificazione e di sburocratizzazione** - ad esempio mediante la verifica della presenza di norme desuete e inapplicate (con eventuali proposte di abrogazione).

Con riguardo alle tempistiche stabilite dalla legge provinciale n. 5 del 2013, il tavolo di coordinamento ¹ per la XVII legislatura ha elaborato questa proposta di "Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche" tenendo conto, in merito alla consistenza delle attività proposte, della durata residua della XVII legislatura.

1. LEGGI PROVINCIALI SELEZIONATE PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE E LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

Avuto riguardo ai criteri indicati dalla legge provinciale n. 5 del 2013, utilizzabili per scegliere le leggi provinciali da sottoporre al controllo sull'attuazione e alla valutazione degli effetti, il tavolo di coordinamento, in esito al confronto avvenuto nel suo interno, ha individuato la **legge provinciale 6 maggio 2016, n. 5, relativa alla disciplina del servizio di assistenza e consulenza psicologica in provincia di Trento** quale legge provinciale da sottoporre alle attività di verifica nel corso della XVII legislatura. La valutazione potrebbe essere estesa alla **legge provinciale 6 maggio 2008, n. 4, relativa alle disposizioni in materia di uso di sostanze psicotrope su bambini e adolescenti**, considerando che le finalità perseguite e l'oggetto di quest'ultima sono connessi alle tematiche trattate dalla legge provinciale n. 5 del 2016.

A tal fine, il tavolo di coordinamento individuerà:

- a) quesiti valutativi;
- b) dati e informazioni da raccogliere e da utilizzare per l'attività di controllo e valutazione;
- c) soggetti, organismi e strutture organizzative di cui prevedere l'eventuale coinvolgimento;
- d) tempi della verifica.

Inoltre, entro il termine della legislatura, il tavolo di coordinamento valuterà se proseguire l'iter di valutazione della **legge provinciale 14 luglio 1997, n. 11, relativa all'insegnamento delle lingue straniere nella scuola dell'obbligo**, già avviato dal tavolo di coordinamento della XVI legislatura.

Metodologia

Il tavolo di coordinamento ha approvato una metodologia per il controllo dello stato di attuazione e per la valutazione delle leggi provinciali, allegata a questo programma. In sede di aggiornamento del programma la metodologia potrà essere modificata in base

¹ E' stato costituito col decreto del Presidente del Consiglio provinciale del 9 aprile 2025, nella seguente composizione: consiglieri provinciali Chiara Maule e Andrea de Bertolini, quali espressioni della minoranza consiliare; consiglieri provinciali Eleonora Angeli e Luca Guglielmi, quali espressioni della maggioranza consiliare; assessore Mario Tonina, nominato in rappresentanza della Giunta provinciale. Successivamente il tavolo ha nominato la consigliera Chiara Maule suo presidente.

all'esperienza maturata.

Esito

Gli esiti delle attività di controllo sullo stato di attuazione delle leggi provinciali e sulla valutazione degli effetti saranno presentati in specifiche relazioni, rese pubbliche nel sito del Consiglio provinciale.

2. LEGGI PROVINCIALI - VERIFICA DELL'ATTUAZIONE: OBBLIGHI INFORMATIVI

L'assolvimento dell'obbligo di rendicontare lo stato di attuazione di una legge dovrebbe essere il principale canale d'informazione per alimentare la funzione di controllo e valutazione esercitata dal Consiglio provinciale. A tal fine si verificheranno le leggi provinciali vigenti che contengono clausole informative/valutative per accertare quali informazioni sono state messe a disposizione, in modo da assolvere l'obbligo informativo, e si formuleranno eventuali proposte di modifica dei contenuti, di implementazione o di soppressione delle clausole, dove se ne riscontri l'inefficacia o la ridondanza.

In termini operativi:

- a) il tavolo di coordinamento invierà al Presidente della Provincia l'elenco delle relazioni pervenute e di quelle attese, così da facilitare il rispetto degli obblighi informativi e da dare la possibilità alla Provincia di comunicare al tavolo l'esito della verifica: ad esempio, se lo stato d'attuazione della legge rende impossibile rendicontare nei modi e termini previsti, o se esistono impedimenti che non permettono al momento di assolvere all'obbligo informativo;
- b) il tavolo, lavorando d'intesa con le commissioni consiliari competenti, verificherà le eventuali problematiche segnalate dalla Giunta, confermando o meno l'attualità degli obblighi informativi, al fine di perfezionare eventuali proposte di revisione o soppressione di clausole valutative, oppure di sollecitare (per il tramite delle commissioni consiliari interessate) l'invio di questi documenti.

Esito

L'esito delle attività svolte si tradurrà in apposite proposte normative (presumibilmente in emendamenti da presentare nell'ambito della manovra di bilancio), di cui si darà contezza nel sito del tavolo. Con modalità analoghe sarà sempre tenuto a disposizione dei consiglieri e delle commissioni, inoltre, un documento aggiornato sull'ottemperanza degli obblighi informativi.

3. LEGGI PROVINCIALI - VERIFICA DELL'ATTUAZIONE: REGOLAMENTI D'ESECUZIONE

D'intesa con gli uffici delle strutture provinciali competenti per materia sarà effettuata una verifica sui regolamenti di esecuzione previsti dalle vigenti leggi provinciali che non sono ancora stati approvati, a distanza di molto tempo dalla relativa previsione, in continuità e a completamento del lavoro già svolto dal tavolo della precedente legislatura. In particolare si procederà a:

- a) valutare i motivi della mancata adozione e le eventuali criticità;
- b) individuare in quali casi la previsione di un regolamento è divenuta superflua e in quali, invece, viene confermata la sua attualità e necessità;
- c) formulare eventuali indicazioni per sollecitare l'approvazione dei regolamenti mancanti o per promuovere l'abrogazione (o la modificazione) delle disposizioni legislative che rinviano alla disciplina regolamentare della materia.

Esito

L'esito delle attività svolte si risolverà in apposite proposte normative (presumibilmente in emendamenti da presentare nell'ambito della manovra di bilancio), di cui si darà contezza nel sito del tavolo. Con modalità analoghe sarà messa a disposizione dei consiglieri, inoltre, la documentazione relativa all'operazione compiuta.

4. INIZIATIVE DI SEMPLIFICAZIONE E DI SBUROCRATIZZAZIONE: NORME DESUETE O INAPPLICATE

Quanto alla presenza nell'ordinamento provinciale di disposizioni legislative e regolamentari desuete o inapplicate, tenuto conto della distanza temporale con operazioni analoghe, si procederà a una verifica della loro presenza e a un'eventuale proposta di abrogazione, sulla scorta dell'esperienza maturata nelle scorse legislature, anche attuando l'articolo 26 della legge provinciale di contabilità. In maniera innovativa, questa verifica sarà accompagnata da un'indagine su leggi risalenti che hanno previsto abrogazioni (o modificazioni) sottoposte a condizioni poi non verificatesi (o simili); cosa che, fra l'altro, potrebbe indicare problemi attuativi, e che, comunque, potrà suggerire connessi, ulteriori interventi abrogativi o modificativi.

Esito

L'esito delle attività svolte si risolverà in apposite proposte normative (ad esempio: emendamenti da presentare nell'ambito della manovra di bilancio), di cui si darà notizia nel sito del tavolo.

RISULTATI ATTESI

I risultati delle attività di controllo e di valutazione previste nel programma - che potranno contribuire ad aumentare l'integrazione tra il processo di verifica sull'attuazione

delle leggi provinciali (grado di realizzazione concreta delle misure previste) e la valutazione degli effetti prodotti dagli interventi di regolazione (grado di efficacia sul contesto, sui destinatari e sul problema/fenomeno affrontato) - saranno resi pubblici nella sezione del sito istituzionale del Consiglio provinciale appositamente dedicata all'attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013 e alle attività svolte dal tavolo di coordinamento, accessibile anche dal sito istituzionale della Provincia.

Allegati: metodologia per il controllo dello stato di attuazione e per la valutazione delle leggi provinciali

Presidente del Consiglio
della Provincia autonoma di Trento

- Claudio Soini -

Presidente
della Provincia autonoma di Trento

- Maurizio Fugatti -

Trento, _____ 2026



PROVINCIA AUTONOMA DI TRENTO

METODOLOGIA PER IL CONTROLLO DELLO STATO DI ATTUAZIONE E PER LA VALUTAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI

PREMESSA

La legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5 (*Controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e valutazione degli effetti delle politiche pubbliche. Modificazioni e razionalizzazione delle leggi provinciali che prevedono obblighi in materia*) prevede che il Presidente del Consiglio provinciale e il Presidente della Provincia, d'intesa fra loro, approvino un **"Programma per il controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e per la valutazione degli effetti delle politiche pubbliche"**. L'attività di controllo e di valutazione è svolta attraverso **modalità di collaborazione e condivisione fra Consiglio e Giunta provinciale** e assicurata da un tavolo di coordinamento. L'attività è finalizzata a verificare quanto avvenuto dopo l'approvazione delle leggi provinciali e a formulare specifiche osservazioni e indicazioni per il miglioramento degli interventi pubblici e della regolazione normativa assicurando il coinvolgimento dei cittadini/destinatari e la divulgazione degli esiti.

Obiettivo dell'attività di controllo e di valutazione è l'**oggettiva verifica** dell'attuazione e dell'applicazione **delle disposizioni normative, degli effetti prodotti e dei risultati ottenuti**, per **misurare l'effettiva capacità** della legge provinciale esaminata **di dare risposta** alle esigenze per le quali è stata approvata. L'attività di controllo e valutazione è orientata, in particolare, a verificare gli eventuali **problemi riscontrati** nel processo di attuazione della normativa, le **effettive modalità di applicazione** delle norme approvate, i **motivi delle difficoltà** e, soprattutto, la loro **reale capacità di produrre gli effetti desiderati a beneficio dei destinatari**.

Le conclusioni dell'attività di controllo e di valutazione degli effetti costituiscono **evidenza empirica di fatti e dati**, a disposizione del tavolo per suggerire **azioni di miglioramento e di semplificazione** della vigente normativa provinciale.

La legge provinciale n. 5 del 2013 (art. 2, comma 1, lettera b) dispone che l'attività di controllo sull'attuazione delle leggi provinciali e di valutazione degli effetti sia svolta sulle **leggi provinciali individuate in uno specifico programma**. Le leggi da esaminare sono

selezionate, in via prioritaria, fra quelle che si ritiene abbiano più impatto sui cittadini e sulle imprese, e in particolare fra quelle relative a discipline oggetto di possibile riforma, anche alla luce di quanto previsto dagli obiettivi della strategia provinciale, del documento di economia e finanza provinciale (DEFP) e della relativa nota di aggiornamento (NADEFP).

In attuazione della legge provinciale n. 5 del 2013, la metodologia che segue fornisce le indicazioni per la realizzazione delle attività di controllo sullo stato di attuazione delle disposizioni e di valutazione degli effetti delle leggi provinciali selezionate.

1. CONTROLLO DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Il controllo dello stato di attuazione delle disposizioni delle leggi provinciali selezionate è finalizzato a verificare l'effettiva attuazione di quanto previsto dalla normativa. Ai fini dell'attività di controllo è preliminarmente verificato il grado di integrazione della normativa oggetto di esame nell'ordinamento provinciale, evidenziando eventuali necessità di coordinamento con disposizioni della legislazione provinciale vigente. È inoltre data evidenza del numero e delle caratteristiche formali e sostanziali (nuovi obiettivi, semplificazioni procedurali ecc.) delle modifiche, delle integrazioni e delle abrogazioni intervenute a seguito della sua prima entrata in vigore.

L'accertamento dell'intervenuta adozione dei previsti atti normativi secondari e di eventuali altri atti amministrativi a carattere generale necessari per l'attuazione della legge provinciale deve riguardare, in particolare:

- a) il rispetto delle tipologie degli atti adottati (regolamenti, deliberazioni della Giunta provinciale, altri atti amministrativi);
- b) il rispetto dei tempi stabiliti e delle procedure (acquisizione di pareri o interventi di altre amministrazioni) per la loro adozione, riportando elementi informativi utili a individuare le ragioni, anche organizzative, dell'eventuale mancata adozione degli atti e dei ritardi o difformità occorse;
- c) l'individuazione di eventuali criticità nell'applicazione e l'eventuale riconducibilità di queste criticità a lacune insite nell'atto normativo;
- d) la verifica della osservanza, da parte dei destinatari, delle prescrizioni contenute nell'atto normativo;
- e) l'eventuale partecipazione di rappresentanze dei destinatari delle norme alla formazione degli atti amministrativi a carattere generale.

Struttura del documento sul controllo dello stato di attuazione delle leggi:

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA
*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E
PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA XVII legislatura provinciale

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale n.....

CONTROLLO SULLO STATO DI ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI

<i>Previsioni normative</i>	<i>Verifica dell'attuazione</i>	<i>Evidenze e criticità riscontrate</i>
<i>Art. 1</i>
<i>Art. 2</i>
<i>Art. 3</i>
<i>Art. 4</i>

2. VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE LEGGI PROVINCIALI

La valutazione degli effetti delle leggi provinciali selezionate è finalizzata a **verificare i risultati ottenuti rispetto alle finalità e agli obiettivi** rinvenibili nelle leggi stesse (lo scopo prefissato nell'intervento regolatorio), in modo da misurare l'effettiva **capacità dimostrata di rispondere alle esigenze** alla base dell'intervento normativo e **di produrre gli effetti desiderati** a beneficio dei destinatari. Per **individuare gli obiettivi** della legge provinciale oggetto di esame – preliminarmente al reperimento dei dati e delle informazioni necessarie per la verifica dei risultati raggiunti e la valutazione degli effetti prodotti – è data rappresentazione del contesto, di fatto e di diritto, nel quale è stato presentato e discusso l'originario disegno di legge in Consiglio provinciale. La **ricostruzione del contesto** è condotta attraverso l'approfondimento degli elementi informativi rinvenibili nei documenti dei lavori preparatori e delle discussioni nei competenti organi consiliari (commissioni e aula) e delle audizioni svolte nel corso dell'iter di approvazione della legge. Altri elementi possono essere reperiti in diversa documentazione (interrogazioni, mozioni, ordini del giorno) inerente alla materia oggetto della regolazione normativa e da altre fonti (giornali dell'epoca, pubblicazioni ecc.).

Per apprezzare i risultati conseguiti dalla normativa è evidenziata, anche con riferimenti quantitativi e qualitativi, la **situazione antecedente all'entrata in vigore della legge provinciale** oggetto di valutazione, in modo da rendere evidenti i risultati conseguiti (positivi e negativi) in attuazione della nuova regolazione e l'intervento di eventuali pronunce giurisprudenziali, iniziative legislative, pareri di organi di controllo o consultivi e altri fatti o atti significativi.

Gli **obiettivi generali** e **obiettivi specifici** della normativa selezionata costituiscono i parametri per l'individuazione dei risultati attesi e degli effetti prodotti e sono ricostruiti sulla base di quanto previsto espressamente dalle disposizioni normative e dalle finalità deducibili dagli elementi informativi raccolti. In ragione degli obiettivi specifici della legge provinciale, che riguardano ambiti omogenei oggetto della regolazione normativa, il tavolo di coordinamento individua uno o più **quesiti valutativi** per approfondire l'esame degli effetti prodotti da specifiche politiche e interventi, riferiti ad aspetti di particolare interesse, i cui risultati sono evidenziati nella valutazione conclusiva della legge.

La **verifica delle misure e degli interventi realizzati per conseguire gli obiettivi** è condotta sulla base di dati, informazioni e documenti reperiti e organizzati con il supporto tecnico e conoscitivo delle strutture e degli enti strumentali della Provincia, competenti nelle materie oggetto della legge provinciale oggetto di verifica. In particolare, la verifica deve riguardare i dati sull'andamento delle misure adottate nel periodo di vigenza della norma e le risorse (finanziarie, organizzative e strumentali) utilizzate per realizzare gli interventi.

La **valutazione degli effetti prodotti** dalla legge provinciale viene effettuata, possibilmente utilizzando indicatori, con particolare riferimento ai seguenti profili:

- a) raggiungimento degli obiettivi che stanno alla base dell'atto normativo;
- b) stima dei costi e dei benefici prodotti sui destinatari dell'intervento normativo e del loro grado di soddisfazione;
- c) ricadute sull'organizzazione e sul funzionamento del sistema pubblico provinciale (semplificazione, miglioramento dei rapporti con gli utenti, digitalizzazione dei processi).
- d) ricadute, dirette e indirette, delle misure adottate sul contesto generale;
- e) eventuali effetti negativi non previsti.

Struttura del documento sulla valutazione degli effetti delle leggi:

<p><i>Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5</i></p> <p>PROGRAMMA <i>PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE</i></p> <p>PROGRAMMA XVII legislatura provinciale Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti</p> <p><i>Legge provinciale n.....</i></p> <p>VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI</p>
<p>PREMESSA SINTESI del CONTESTO PREVIGENTE – (PERIODO ...-...)</p>

Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5

PROGRAMMA
*PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E
PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE*

PROGRAMMA XVII legislatura provinciale

Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti

Legge provinciale n.....

VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI

FINALITÀ e OBIETTIVI della legge provincialen.

RISULTATI CONSEGUITI ED EFFETTI PRODOTTI in attuazione della legge provinciale ..., n.

OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO SPECIFICO

OBIETTIVO SPECIFICO.....

3. VALUTAZIONE CONCLUSIVA

La **valutazione conclusiva delle leggi provinciali selezionate** evidenzia lo stato di attuazione delle disposizioni normative e gli effetti prodotti in attuazione delle politiche e degli interventi realizzati nel corso degli anni della loro vigenza.

Per perfezionare la valutazione conclusiva sono organizzate **specifiche consultazioni dei destinatari delle norme** (cittadini, associazioni rappresentative o di categoria) e dei soggetti attuatori, che si esprimono sullo stato di attuazione della legge e sugli effetti da essa prodotti, con particolare riferimento ai quesiti valutativi individuati. Le consultazioni di norma sono svolte dal tavolo di coordinamento in audizioni dedicate e possono essere integrate, in ragione delle materie oggetto di regolazione, da altri **strumenti ritenuti idonei per acquisire ulteriori elementi di valutazione** (questionari strutturati, *check list*, piattaforme per la partecipazione, *social network* e altri), utilizzando le possibilità offerte dalle tecnologie digitali.

I contributi (giudizi, osservazioni e criticità, eventualmente accompagnate da note documentali) dei soggetti attuatori della legge provinciale e dei portatori di interesse, acquisiti nelle consultazioni, costituiscono elementi per la valutazione conclusiva; sono evidenziati sinteticamente e sono organizzati con riferimento agli specifici quesiti valutativi, in modo da rappresentare anche eventuali proposte di interventi correttivi.

A seguito degli esiti del controllo sullo stato di attuazione, della valutazione degli effetti prodotti e delle consultazioni svolte, la valutazione conclusiva esprime un **giudizio complessivo sui risultati ottenuti rispetto alle finalità e agli obiettivi originari** della legge e **le criticità riscontrate** (mancata attuazione, costi ed effetti non previsti, loro cause ed eventuali misure correttive adottate) nell'attuazione della legge provinciale. La

valutazione conclusiva contiene, in particolare, **proposte per eventuali successivi interventi normativi** di revisione della legge, anche a fini di semplificazione normativa, e **indicazioni per azioni di miglioramento** delle politiche.

La **relazione conclusiva sulla valutazione della legge esaminata, approvata dal tavolo di coordinamento** e messa a disposizione dei presidenti della Provincia e del Consiglio provinciale, dell'assessore competente nella materia oggetto della legge provinciale esaminata, della competente commissione consiliare e dei consiglieri provinciali, è **pubblicata nei siti istituzionali della Provincia e del Consiglio provinciale**, assieme ai documenti sul controllo dello stato di attuazione e sulla valutazione degli effetti.

Struttura della relazione conclusiva sulla valutazione della legge provinciale

<p><i>Legge provinciale 28 marzo 2013, n. 5</i></p> <p>PROGRAMMA <i>PER IL CONTROLLO SULL'ATTUAZIONE DELLE LEGGI PROVINCIALI E PER LA VALUTAZIONE DEGLI EFFETTI DELLE POLITICHE PUBBLICHE</i></p> <p>PROGRAMMA XVII legislatura provinciale Leggi provinciali e politiche pubbliche individuate per il controllo dello stato di attuazione e la valutazione degli effetti</p> <p><i>Legge provinciale n.....</i></p> <p style="text-align: center;">RELAZIONE CONCLUSIVA</p>
<p>PRESENTAZIONE</p> <p>VERIFICA DELLA ATTUAZIONE DELLE DISPOSIZIONI E DEGLI EFFETTI</p> <p>QUESITI VALUTATIVI</p> <p>CONSULTAZIONI DELLE PARTI INTERESSATE</p> <p>VALUTAZIONI FINALI DEL TAVOLO DI COORDINAMENTO</p>